

# STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI VISCO

## **Art.1 – Istituzione**

E' istituita dal Comune di Visco, con deliberazione del Consiglio Comunale n 13, in data 11.07.2015, la "Consulta dei Giovani" (di seguito "Consulta"), quale libera forma associativa di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs. 267/2000.

## **Art.2 – Finalità**

La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale per quanto attiene alle politiche giovanili e si propone di contribuire al miglioramento della vita di relazione della comunità locale, di risolvere problemi inerenti i ragazzi e le ragazze del nostro Comune, di favorire l'aggregazione giovanile, di favorire lo scambio sociale e culturale tra generazioni riunendo le idee e le energie dei giovani del Comune, senza distinzione di sesso, cittadinanza, opinioni politiche e credo.

Essa, tra l'altro:

- a) promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative anche recanti misure finalizzate al miglioramento qualitativo della condizione giovanile;
- b) si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili, per la realizzazione di iniziative, e come tramite tra la popolazione giovanile e l'Amministrazione Comunale;
- c) attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- d) può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo...);
- e) promuove rapporti permanenti con le consulte e i forum presenti a livello provinciale, regionale e nazionale;
- f) rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza;
- g) non persegue fini di lucro;
- h) è apartitica;
- i) svolge attività sempre ispirate ai principi costituzionali
- j) crea occasioni di condivisione delle conoscenze ed esperienze derivanti dagli scambi internazionali dei giovani, e sviluppa nei ragazzi la consapevolezza della dimensione europea della propria cittadinanza.

## **Art.3 – Rapporti con le istituzioni**

1. La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale anche per la realizzazione di iniziative promosse da quest'ultima.

## **Art.4- Organi della Consulta Giovanile e composizione del Consiglio**

1. Sono organi della Consulta:

- a. l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale;
- b. il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;

2. il Consiglio è composto da:

- a. il Presidente
- b. il Vice-Presidente
- c. il Segretario

3. La carica di componente della Consulta è a titolo gratuito ed è incompatibile con qualsiasi carica politico-istituzionale.

#### **Art. 5- Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea della Consulta è composta da tutti i giovani che vogliono farne parte con età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti o domiciliati nel comune di Visco.

2. L'adesione alla Consulta può avvenire in qualunque momento, anche successivamente alla sua costituzione, purché vengano rispettate le condizioni dell'art.5 punto1.

Sarà il Segretario della Consulta a provvedere all'aggiornamento degli iscritti all'Assemblea Generale, dandone comunicazione, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti di eleggibilità e i dimissionari.

3. L'Amministrazione Comunale è membro di diritto, senza potere di voto, dell'Assemblea in persona del Sindaco o di un membro della Giunta Comunale.

#### **Art. 6- I membri dell'Assemblea**

In caso di dimissioni e decadenza da cariche elettive della Consulta si procederà alla nomina del primo dei non eletti e nell'impossibilità ad elezioni suppletive, ad eccezione del Presidente che dovrà essere eletto secondo le modalità di cui all'art. 14.

#### **Art. 7- Compiti dell'Assemblea**

Spetta all'Assemblea:

a. nominare, a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo, nelle sue differenti funzioni, con votazione a scrutinio segreto, su ciascuna delle cariche. In caso di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese.

b. fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e proporre al Consiglio Direttivo la realizzazione di eventi ludici, culturali e di aggregazione giovanile;

c. controllare l'operato del Consiglio Direttivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati;

d. proporre la modifica dello statuto in conformità all'art.21.

e. è inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

#### **Art. 8- Convocazione dell'Assemblea**

1. La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, secondo una programmazione semestrale ed, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne rilevi la necessità;

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco o da un Suo delegato;

3. Le sedute successive sono convocate

a. dal Presidente della Consulta per propria iniziativa;

b. su richiesta della maggioranza dei componenti della Consulta;

c. su richiesta del Sindaco e/o di un Suo Delegato (in via straordinaria).

4. L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori.

5. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno 10 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa;

6. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso con almeno 24 ore di anticipo.

#### **Art. 9- Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea**

1. Le sedute sono valide se presente la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

2. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti per formulare proposte di modifica del presente Statuto ai sensi dell'art. 21.

4. E' necessaria la maggioranza assoluta dei presenti per il varo e/o la modifica di eventuali regolamenti interni ai sensi dell'art. 22.

#### **Art. 10- Consiglio Direttivo**

**I segretari e/o coordinatori di partiti politici o coloro che ricoprono incarichi di amministratore locale non possono far parte del Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, scelti tra i componenti dell'Assemblea che hanno espresso la loro disponibilità a ricoprire l'incarico, eletti a scrutinio segreto, con voto limitato a due. Nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere garantita, per quanto possibile, la rappresentatività:

- a. delle associazioni e degli enti che operano sul territorio comunale in ambito giovanile;
- b. del territorio comunale
- c. dei due sessi

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti.

3. i membri del Consiglio Direttivo che non partecipassero a 3 riunioni ravvicinate, senza giustificazione, decadranno dall'Organo e verranno surrogati da membri eletti con nuova deliberazione.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

5. Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo si provvederà a designare un Presidente, un Vice Presidente che farà le veci del Presidente in caso di Sua assenza e un Segretario che avrà il compito di verbalizzare le riunioni.

6. Tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo devono essere rapportate e approvate dall'Assemblea.

7. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario possono essere assunte unicamente da persone che abbiano raggiunto la maggiore età.

#### **Art. 11- Compiti del Consiglio Direttivo**

Spetta ai membri del Consiglio Direttivo:

- a. collaborare nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;
- b. coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
- c. svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
- d. mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto;
- e. nominare eventuali commissioni di lavoro su temi specifici e coordinare il loro lavoro;
- f. mantenere i rapporti con le altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

#### **Art. 12- Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:

- di propria iniziativa
- su richiesta della maggioranza dei componenti
- su richiesta del Sindaco o di un Suo delegato.

#### **Art. 13- Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**

1. Le sedute sono valide se è presente il Presidente od il Vicepresidente, ed almeno la metà dei componenti

2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 14- Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con maggioranza assoluta. Tutti coloro che vogliono candidarsi alla carica di Presidente devono presentare, entro la seduta dell'Assemblea indetta per le elezioni, la loro candidatura.
2. Deve essere maggiorenne.
3. Ha funzioni di rappresentanza della Consulta, in particolare nelle sedute del Consiglio Comunale ed in quelle della Giunta alle quali è invitato.
4. Spetta al Presidente:
  - a. convocare e presiedere le assemblee della Consulta e del Consiglio Direttivo, definendone l'ordine del giorno;
  - b. comunicare al Sindaco e alla Giunta le decisioni approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
  - c. sottoscrivere gli atti della Consulta.

#### **Art. 15- Rapporto di fiducia**

1. L'Assemblea può approvare una mozione di sfiducia con deliberazione a maggioranza qualificata per il Presidente della Consulta. Contestualmente l'Assemblea procede all'elezione del nuovo Presidente.
2. L'Assemblea può approvare una mozione di sfiducia per l'esecutivo (Consiglio Direttivo) o per un singolo membro di questo. Contestualmente l'Assemblea procede all'elezione di un nuovo Esecutivo o di un singolo membro di questo.

#### **Art.16- Pubblicità delle sedute**

Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani sono pubbliche. Le persone di età superiore ai 29 anni, pur potendo assistere alle sedute, non possono prendere parte né alla discussione né alla votazione e possono essere allontanate dal Presidente se creano disturbo al corretto svolgimento della seduta.

#### **Art. 17- Sede**

1. La Consulta ha sede presso il Municipio nei cui locali si svolgono le riunioni degli organi della Consulta stessa.
2. L' utilizzo di altre sedi può essere valutato dal Sindaco qualora ritenuto necessario od opportuno in relazione ad esigenze che dovessero sopravvenire.
3. Il Presidente della Consulta deve comunque garantire il rispetto e l'integrità della struttura messa a disposizione dall'Amministrazione.

#### **Art. 18- Mezzi**

La Consulta si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale nei limiti delle proprie disponibilità.

#### **Art. 19- Durata in carica dell'Assemblea**

Il Consiglio direttivo resta in carica 2 anni. Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla scadenza.

#### **Art. 20- Prima riunione**

La prima riunione è indetta e presieduta dal Sindaco o da un Suo delegato.

**Art.21- Modifiche dello Statuto**

1. Lo Statuto della Consulta può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'Assemblea della Consulta.
2. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto con deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei presenti dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9.

**Art.22- Regolamenti interni**

1. La Consulta può dotarsi di un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto e non in contrasto con i principi di esso.
2. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dal comma 4° dell'art. 9.

**Art. 23- Contributi**

1. La Consulta, essendo un organismo di partecipazione a scopi consultivi, non avendo natura di Ente Pubblico, e non essendo costituita secondo le modalità del diritto privato previste per le associazioni, fondazioni e organismi similari, non può beneficiare di contributi economici.

**Art. 24- Disposizioni finali**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, valgono le normative vigenti.